



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI GAS NATURALE 15 PER LE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SEGUITO DI ISTITUZIONE DI
SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER, a seguito dell'attivazione di un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha indetto apposito appalto specifico per la fornitura di gas naturale alla quale aderiranno le Aziende Sanitarie indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2, a favore delle Aziende Sanitarie che aderiscono alla Convenzione stipulata, tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie che intendono utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Asl Romagna, composta per questa iniziativa di gara dalle ex Strutture Sanitarie di Cesena e Rimini, la fatturazione e la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Azienda Sanitaria.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs. 164/00.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 15 °C di temperatura e 1,01325 bar di pressione.

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09) e s.m.i..

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i PdR relativi alle utenze delle Aziende Sanitarie delle Regione con impianti di cogenerazione di seguito indicate:

- Azienda Ospedaliera di Modena - 2 PdR - 12.262.228 m³/anno
- Istituto Ortopedico Rizzoli - 1 PdR - 760.032 m³/anno
- Asl Romagna - 5 PdR - 4.213.011 m³/anno
- Asl Bologna - 1 PdR - 80.000 m³/anno
- Asl Piacenza con consumo - 1 PdR - 1.410.000 m³/anno
- Totale: 10 PdR - 18.725.271 m³/anno

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

Nell'Allegato 9 Dati di consumo è riportata una sintesi dei dati di consumo e di informazioni dei PdR. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici e su un'analisi rivolta ai singoli PdR. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di

obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Aziende Sanitarie contraenti che aderiranno alla Convenzione.

Il Fornitore è quindi tenuto ad erogare la fornitura di gas naturale in base ai consumi effettivi delle stesse Aziende Sanitarie, quindi anche se diversi da quelli indicati nell'Allegato 9, e non potrà pretendere alcunché nel caso di consumi effettivi differenti.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Aziende Sanitarie al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 settembre 2019**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2019**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Azienda ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo sarà fisso e monomio. Le Aziende Sanitarie, per ogni *PdR*, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato, il prezzo risultante dalla seguente formula:

$$P = CV$$

La Componente CV rimarrà, pertanto, fissa per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

La Componente CV sarà adeguata mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

CV da applicare = CV: 38,52 MJ/m³ × PCS comunicato dal trasportatore/distributore

La Componente CV sarà applicata ai volumi prelevati, trasformati in Sm³ tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i..

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- la componente tariffaria ϕ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
- il corrispettivo unitario CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
- il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;
- la componente tariffaria SD, di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo CRVST di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna.

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui alla Delibera 30 giugno 2010 ARG/com 93/10;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/1;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione 363/2012/R/gas;

Rimangono totalmente a carico delle Aziende sanitarie i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AZIENDE SANITARIE

Non sono previste penali a carico delle Aziende Sanitarie contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Aziende Sanitarie ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture sulla base di consumi stimati.

In caso di n. 3 fatturazioni consecutive emesse sulla base di consumi stimati relativi al medesimo *PdR*, l'Amministrazione comunicherà, tramite PEC, i consumi stimati da utilizzare per il *PdR* in oggetto, giustificando i dati di consumo sulla base di dati storici e/o eventuali variazioni tecniche intercorse ai propri impianti. Il fornitore sarà tenuto a tenere in considerazione tale comunicazione nelle fatture seguenti. Se nel frattempo il fornitore disporrà dei dati di consumo reale, dovrà fatturare con questi ultimi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Aziende Sanitarie dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia. (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4 Report mensile.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che A.R.E.R.A. dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Aziende Sanitarie degli adempimenti contrattuali derivanti dalla trasmissione dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente il documento Allegato 9 Dati di consumo, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2019 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore Locale e quindi non ascrivibili al Fornitore.